

TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

UFFICIO 18°

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

(Art. 429 c. p. p.)

Il Giudice _____ IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(Dr. Claudio TORTORA)

all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento n. 904/97 RGNR - 5240/98 PG61P
pronunciando nei confronti di (1) 1) MOTIKA IVAN nato a Hrelje ^{13/8/04} ^{residente}
in Zagabria (Croazia) via LJUDEVIT GAJ n° 27 e
2) PISKULIC OSKAR detto "Zuti" ^{129/3/20} ^{meto} e Rijeka ^{unidentificata} in
assistit e difes _____ dall'Avv./Dott. Proc. (di fiducia o di ufficio) Via Bretonje n° 21 - Fium
(E'aneo associati vedi foglio allegato)

imputat I

de reat di _____ (vedi elenco allegato B)

PARTI OFFESE: _____ (vedi elenco allegato B e c)

DIFENSORI PARTI OFFESE: _____ (vedi allegato c)

(2) _____

(1) Indicare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo.

(2) Indicare le generalità delle eventuali altre parti private, i loro difensori, la persona offesa, dal reato qualora risulti identificata.

(3)

Considerati ... (v. foglio allegato)

Visti gli artt. 429 c. p. p., 132 e 133 D. Lv. 271/89.

P. Q. M.

Dispone il rinvio al giudizio del ^{II} ~~127~~ Corte di Appello di Roma

di MOTIKO Ivan e PISKULIC Oskor detto "Zuti",

per i reati loro rispettivamente attribuiti nella richiesta di rinvio a giudizio, qualificati tutti come ^{in concorso in} omicidio plurimo continuato e plurimo, gravato, secondo la progettazione secondariamente fatta dal P.M., ed escluso l'ipotesi del genocidio di cui agli artt. 1 e 3 della l. 962/67;

indicando per la comparizione dei predetti davanti al ^{per} (4) II Corte d'Appello di Roma

in Roma Via Casale di San Basilio n. 165-168
piano _____ aula _____ per l'udienza del giorno 7/1/1999 alle ore _____

(3) Indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono.
(4) Indicare il Giudice o la sezione.

IL PRIMO :

del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1 cod. pen., 1 e 3 L. 9 Ottobre 1967, n. 962, 61 nn. 1 e 4 cod. pen. (o, per l' ipotesi in cui si ritenesse non configurabile, nella specie, il delitto di genocidio, agli artt. 81 cpv., 575, 577 nn. 3 e 4 in relazione all' art. 61 nn. 1 e 4 cod. pen.), per avere, in concorso con altri allo stato non identificati e in numero superiore a cinque che agivano ai suoi ordini, perseguendo il disegno criminoso della distruzione di un gruppo di persone sol perchè erano italiani, e, pertanto, per abietti motivi, cagionato, con premeditazione, la morte di centinaia di persone, tra cui sono state identificate, oltre a quelle di seguito indicate, Smaila Corrado ucciso perchè colpevole d' avere indossato la divisa del Carabiniere e Stefani Vincenzo prelevato da casa con l' inganno, condannandone a morte quale " giudice " l' uccisione col potere che si arrogava per il fatto d' essere capo partigiano, morte che veniva cagionata per infoibamento, portando le vittime ai bordi delle foibe, legandole l' una all' altra con fili di ferro, sparando su loro o solo su taluna di esse in modo che il peso della stessa trascinasse giù gli altri ancora vivi, dopo averle, come nel caso di Attilio ed Ettore Marzini, denudate, straziate nei corpi, tagliato loro i genitali, cavato gli occhi, o, come nel caso di don Angelo Tarticchio, dopo aver loro strappato e messo in bocca i genitali e conficcato nella testa una corona di filo spinato, o a mezzo di lapidazione come nel caso di Cernecca Giuseppe costretto a portarsi sulle spalle le pietre che sarebbero servite per ucciderlo e che, ucciso, veniva decapitato per prelevargli due denti in oro, o arrendole vive come nel caso del padre di Rocco Edda, e perciò agendo con crudeltà verso le persone.

In Gimino e Pisino, dopo l' 8 Settembre 1943

IL SECONDO .

del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 575, 577 nn. 3 e 4 in relazione all' art. 61 nn. 1 e 4 cod. pen., per avere, in concorso tra loro limitatamente, quanto all' Avianka, all' omicidio di Sincich Giuseppe, e con altre persone non identificate e comunque in numero di cinque, con l' ulteriore aggravante, per il Piskulic, d' avere, quale capo dell' O.z.n.a. (polizia politica jugoslava), diretto l' attività criminosa, cagionato, con premeditazione, la morte, per il sol fatto ch' erano italiani, e, perciò, per motivi abietti, degli antifascisti Skull Nevio, cui sparavano un colpo alla nuca, Sincich Giuseppe che uccidevano a colpi di mitra seviziandone il corpo, Blasich Mario che strangolavano nel suo letto, e, perciò, agendo con crudeltà verso le persone.

In Fiume, nel Maggio del 1945

DIFENSORI IMPUTATI

Avv. PORCARO ROBERTO (di UFFICIO per il 1°)
Avv. Borsetti Mauro (di fiducia per il 2°)

PARTI OFFESE

1. Stato Italiano
2. Comune di Gorizia
3. Provincia di Trieste
4. Presidente del Consiglio dei Ministri
5. Ministero dell'Interno
6. Ministero della Difesa
7. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
8. Unione degli Istriani
9. Consulta Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana
10. Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati
11. Comune di Trieste
12. Stefani Nella
13. Stefani Maria Pia
14. Stefani Nives
15. Stefani Alice
16. Smaila Nives
17. Smaila Germana
18. Smaila Mariano
19. Sinicich Giuseppe
20. Sinicich Antonia
21. Nordio Nossan
22. Smaila Corrado
23. Copetti Anna Maria
24. Blasich Laura
25. Blasich Ada
26. Schiavon Gianfranco
27. Marzini Leo
28. Marzini Lucilla
29. Tarticchio Edina
30. Tarticchio Regina

31. Cernecca Nidia
32. Cernecca Daria
33. Rocco Edda
34. Tizianel Antonella
35. Bassani Anna
36. Bassani Daniela
37. Tizianel Fabio
38. Allazetta Annamaria
39. Allazetta Annalisa
40. Genevois Raffaella
41. Genevois Michela
42. Genevois Enrico
43. Colussi Rea
44. Colussi Francesca Romana
45. Colussi Licia
46. Colussi Ezio Mario
47. Colussi Ludovica
48. Colussi Fabio Giorgio
49. Skull Bianca

DIFENSORI PARTI OFFESE

Avvocatura Generale dello Stato
Avv. Calvi Guido
Avv. Giorgi Goffredo
Avv. Randazzo Luciano
Avv. Caroleo Grimaldi Francesco
Avv. Vicini Domenico
Avv. Sinagra Augusto


Considerati i limiti che l'ordinamento pone alla motivazione del decreto che dispone il giudizio;

Ritenuto che la delicatezza della questione di giurisdizione posta dalle parti - e non affrontata, se non "di passaggio", dalla Corte di Cassazione che ha rimesso gli atti a questo Ufficio per l'ulteriore corso, in quanto "assorbita" nella decisione sul motivo fondamentale di carattere procedurale che ha giustificato il ricorso alla S. Corte - impone qualche considerazione preliminare prima della sommaria indicazione delle fonti di prova e dei fatti a cui esse si riferiscono;

Ritenuto che una corretta lettura dell'art. 6 c.p. impone di considerare come unico limite all'esercizio della giurisdizione penale italiana quello della commissione del fatto in un luogo che, in quel momento, possa considerarsi soggetto alla sovranità dello Stato Italiano, in quanto la legge istituisce uno stretto ed inequivoco collegamento tra commissione del reato (rigorosamente "definita" nell'art. 6, 2° comma, c.p.) e momento di insorgenza della potestà punitiva ("è punito", recita l'art. 6, 1° comma, c.p.) da parte dello Stato Italiano, senza aggiungere altre condizioni al libero dispiegarsi di quest'ultima, come, per esempio, l'attuale esercizio della Sovranità Italiana nel locus commissi delicti all'atto della persecuzione;

Ritenuto, sotto questo profilo, che l'opinione contraria - peraltro sostenuta dalla S.C. in diverse occasioni (originate da vicende processuali certamente non delicate come quella per cui è processo): si possono ricordare le sentenze C.S.U. 2.7.1949, Schwend; C.S.U. 27.5.61, Zeiner; C.S.U. 23.2.63, Belisari, fino all'"obiter dictum" contenuto nella sentenza 16.3.73, Scanga - oltre ad urtare contro l'interpretazione letterale e logica dell'art. 6, 1° comma, c.p., rischia di assicurare l'impunità agli autori di gravissimi reati laddove si consideri che il nuovo Stato (cessionario del locus commissi delicti) potrebbe non considerare punibili tali reati, non già per considerazioni latu sensu "politiche" (quelle che animano molte delle parti civili dell'odierno processo), ma in forza proprio del principio basilare della territorialità (in Italia codificato nell'art. 6, 1° comma, c.p.), ossia per non essere i reati stati commessi (nel senso in Italia precisato nel 2° comma dell'art. 6 c.p.), in un luogo ove lo stesso esercitava la propria sovranità, e questo senza considerare l'assurda conclusione che imporrebbe di considerare sottratto alla perseguibilità da parte dello Stato Italiano, per esempio, l'autore di un grave reato commesso su nave mercantile viaggiante in acque internazionali successivamente ceduta ad altro Stato nonostante il rientro dello stesso in Italia;

Ritenuto che l'interpretazione sopra sostenuta dell'art. 6 del c.p. rende inutile l'esame della questione - sollevata dal P.M. e dalle parti civili al fine di rimuovere l'asserito ostacolo all'esercizio della giurisdizione penale italiana, costituito dalla cessazione della sovranità italiana sul luogo del commesso reato - concernente la particolare inclusione dei reati ascritti agli imputati Motika e Piskulic tra i delitti contro l'umanità, salva rimanendo la libertà del giudice del dibattimento di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella - che qui si considera opportuno ribadire - di omicidio continuato pluriaggravato, che appare allo stato l'unica compatibile con il principio di irretroattività della legge penale sancito dall'art. 25, 2° comma Cost., di cui appare allo scrivente dubbia la "coesistenza" col principio - che con ampie e dotte argomentazioni si assume dal P.M. e dalle parti civili introdotto nell'ordinamento mediante il meccanismo di adattamento automatico e generale previsto dall'art. 10, 1° comma, Cost. - dell'incondizionata perseguibilità dei c.d. delitti contro l'umanità previsti dai principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili ancorchè la "positivizzazione" di tali delitti risalga ad epoca successiva alla commissione del reato;



Evidenziate quindi, quali fonti di prova, le dichiarazioni diligentemente elencate dal P.M. nella richiesta di rinvio a giudizio (deposizioni di Rovis Virginia, Faresini Norina, Rocco Edda, Stefani Alice, Nessi Rosina, Marzini Leo, Cernecca Daria, Cernecca Nadia, Opotic Rosa, Papo Luigi, in ordine al ruolo rivestito da Motika Ivan nell'organizzare, disporre ed eseguire il sistematico sterminio di centinaia di persone, con modalità spesso brutali oltre ogni possibilità di immaginazione, solo perché appartenenti alla comunità italiana, e quindi per motivi abietti e con premeditazione; deposizioni di Schwerzenberg Claudio, Sincich Antonio e Sincich Giuseppe circa il coinvolgimento del Piskulic nell'uccisione di molteplici persone solo perché italiane e indipendentemente dal loro "credo politico"; indagini della P.G.)

Claudio Rocco

con avvertimento a _____ imputat_____ che non comparendo sarà _____ giudicat_____ in contumacia.

Avverte le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notificazione del presente decreto a _____ imputat_____

alla persona offesa _____

alle parti private _____

che non erano presenti all'udienza preliminare, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Roma, li 18/9/1998

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Gian Giacomo Sicilia)



IL GIUDICE

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(Dr. Claudio TORTORA)

Trasmessa copia all'Ufficiale Giudiziario / Polizia Giudiziaria di _____

il _____ per la notifica a (5) 1^o e 2^o imp. to

Restituito dall'Ufficiale Giudiziario / Polizia Giudiziaria

il _____

Notificato a (6) _____

(5) Indicare i destinatari della notificazione.

(6) Indicare a chi è stato notificato il decreto e il giorno della notificazione.